

Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

## **Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori**

### **Art. 17**

#### *(Case di semiautonomia)*

**1.** Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che:

- a)** non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- b)** necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
- c)** non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

**2.** Il trasferimento nelle Case di semiautonomia avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le Case di semiautonomia afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

**3.** Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

- a)** protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;
- b)** spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli

eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;

**c)** servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza;

**d)** condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;

**e)** affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;

**f)** messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.

**4.** Le Case di semiautonomia devono rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.